

# Fondazione Centro culturale Casa dei Landfogti

## Statuto della FONDAZIONE CENTRO CULTURALE CASA DEI LANDFOGTI MONTECENERI

---

### Art. 1 Nome e sede.

1. Sotto il nome FONDAZIONE CENTRO CULTURALE CASA DEI LANOFOGTI MONTECENERI è costituita una Fondazione a norma degli art. 80 - 89 CCS con durata illimitata. Essa è sottoposta alle competenti Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e LPP.
2. La Fondazione ha sede nel Comune di Monteceneri.

### Art. 2 Scopi.

1. Conservare, rivalutare e rianimare mediante le attività del Centro culturale del Comune di Monteceneri, le sale per le esposizioni temporanee e un luogo della memoria, gli edifici della CASA DEI LANDFOGTI, già attestati alla fine del 1300, siti sulle particelle n. 763, 764, 765 RFD di proprietà del Comune di Monteceneri e sulla particella n. 756 RFD Monteceneri (-Rivera) che diverrà di proprietà del Comune di Monteceneri per donazione da parte della Repubblica e Cantone Ticino.
2. Demolire la parte non protetta e valutare la ricostruzione sul sedime ricavato degli spazi ad uso commerciale o abitativo, allo scopo di rivitalizzare e assicurare il necessario equilibrio finanziario del Centro.
3. Favorire la divulgazione storica dell'epoca dei trasporti lungo la "via delle genti", raccogliendo testimonianze e sviluppando approfondimenti sulla storia della Valle Carvina.
4. Assicurare e coordinare i relativi finanziamenti con la richiesta di aiuti pubblici e privati come previsto dalla Legge sui beni culturali.
5. A lavori ultimati, gestire il Centro mediante un calendario di manifestazioni culturali.

### Art. 3 Patrimonio.

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta a fr. 100'000.--.
2. Il patrimonio sarà successivamente incrementato da ulteriori contributi della Confederazione, del Cantone, del Comune e da altri Enti pubblici per la continuazione del programma di restauro fino alla sua realizzazione.
3. Il patrimonio potrà essere alimentato da contributi privati, da ricavi di collette, nonché da Fondazioni e Legati.
4. Assicureranno le entrate della Fondazione per la gestione del Centro gli affitti o le tasse d'uso inerenti alla locazione degli spazi a Enti pubblici e a privati. Eventuali affitti o tasse d'uso per la locazione di aree a favore del Comune di Monteceneri potranno essere negoziati con il Consiglio di Fondazione, applicando adeguate riduzioni in proporzione alla partecipazione finanziaria assicurata dal Comune di Monteceneri alla realizzazione del Centro.
5. Per il conseguimento dello scopo della Fondazione, questa potrà utilizzare tanto il capitale quanto gli interessi.
6. Il patrimonio della Fondazione dovrà essere amministrato e investito con oculata prudenza, con l'obiettivo di conservarlo e di conseguire un adeguato reddito.



# Fondazione Centro culturale Casa dei Landfogti

## Art. 4 Organizzazione.

1. Gli organi della Fondazione sono:
  - a. Il Consiglio di Fondazione.
  - b. L'Ufficio di revisione esterno.
2. La Fondazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e del Segretario o di un altro membro del Consiglio di Fondazione.

## Art. 5 Consiglio di Fondazione.

1. Il Consiglio di Fondazione può essere composto da 5, 7 o 9 membri. Designa un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Il Segretario può anche essere designato al di fuori del Consiglio di Fondazione.
2. I membri del primo Consiglio di Fondazione sono designati dal Municipio quale Ente promotore, che ne stabilisce l'esatto numero.  
In seguito tale competenza sarà attribuita direttamente al Consiglio di Fondazione, che avrà pure la competenza di modificare il numero dei membri del Consiglio di Fondazione entro la forchetta prevista all'Art. 5 cpv. 1 del presente Statuto.
3. Il mandato di membro del Consiglio di Fondazione ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile ogni quattro anni. La scadenza avviene con il rinnovo degli Enti locali. Entro due mesi da tale scadenza, il Presidente convocherà il Consiglio di Fondazione per il rinnovo delle cariche.
4. Nel Consiglio di Fondazione due membri sono di spettanza del Comune di Monteceneri e vengono designati o confermati dal Municipio per un periodo di quattro anni, entro due mesi dal rinnovo delle cariche degli enti locali.
5. Del Consiglio di Fondazione possono far parte anche persone che non sono domiciliate nel Comune di Monteceneri, ma che per le loro capacità, conoscenze e relazioni, contribuiscono ad agevolare la Fondazione negli scopi che essa si prefigge.
6. Il Consiglio di Fondazione è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, almeno una volta all'anno. L'invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve generalmente pervenire 20 giorni prima della data stabilita per la riunione.  
Con il consenso e alla presenza di tutti i membri, una seduta del Consiglio di Fondazione può svolgersi anche senza osservare le predette formalità di convocazione.  
Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri, inclusi in ogni caso il Presidente o il Vicepresidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti è preponderante il voto del Presidente o del Vicepresidente.  
Il Consiglio di Fondazione redige un verbale delle discussioni e delle delibere, firmato dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente e dal Segretario.  
Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro del Consiglio di Fondazione richieda la discussione orale. In caso d'urgenza le delibere del Consiglio di Fondazione possono essere prese anche per conferenza telefonica.  
Le decisioni adottate per circolare o conferenza telefonica devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione e saranno messe a verbale in occasione della prima seduta successiva.
7. Per la revoca del Presidente, del Vicepresidente o di un altro membro del Consiglio di Fondazione è richiesta l'approvazione della maggioranza qualificata di tutti i membri del Consiglio di Fondazione.



# Fondazione Centro culturale Casa dei Landfogti

## Art. 6 Competenze del Consiglio di Fondazione.

1. Prende tutte le decisioni necessarie per l'attuazione dello scopo della Fondazione.
2. Amministra il patrimonio della Fondazione.
3. Nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario del Consiglio di Fondazione.
4. Designa l'Ufficio di revisione esterno.
5. Nomina i membri del Consiglio di Fondazione in sostituzione dei membri dimissionari, fatto salvo i due membri di spettanza del Municipio di Monteceneri.
6. Assume il personale necessario.
7. Prepara e pianifica l'attività della Fondazione.
8. Approva i progetti di restauro della parte antica della struttura e quelli di costruzione della parte nuova, procede alla loro realizzazione assicurandone il finanziamento.
9. Stipula e conclude i contratti e rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi. Il Consiglio di Fondazione disciplina la rappresentanza della Fondazione verso terzi ed il diritto di firma.
10. Delega su mandato scritto terze persone, anche esterne alla Fondazione, con il compito di svolgere incarichi indispensabili al buon funzionamento della Fondazione stessa.
11. Stabilisce le tasse per l'uso e per gli affitti delle aree del Centro locate a terzi e ne incassa i relativi importi finanziari.
12. Approva i conti annuali, il programma di lavoro e il preventivo annuale.
13. Presenta annualmente il consuntivo e il rapporto inerente all'esercizio dell'anno precedente all'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni e ne trasmette copia per informazione al Municipio.

## Art. 7 Ufficio di revisione.

1. Il Consiglio di Fondazione designa, per la durata di quattro anni, un Ufficio di revisione, che presenta annualmente al Consiglio di Fondazione il suo rapporto scritto destinato all'Autorità di vigilanza.

## Art. 8 Disposizioni finali.

1. Eventuali modifiche del presente Statuto sono proposte dal Consiglio di Fondazione e approvate dall'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni.
2. Nel caso della soppressione della Fondazione, il suo eventuale patrimonio dovrà essere destinato al Comune di Monteceneri, che ne dovrà fare un uso affine allo scopo originario della Fondazione; inoltre, la proprietà fondiaria delle attuali particelle n. 756, 763, 764, 765 RFD Monteceneri/Sezione di Rivera rimarrà del Comune di Monteceneri, comprese le nuove costruzioni che la Fondazione intende eseguire.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio comunale di Monteceneri il 10 dicembre 2020.

L'art. 5 cpv. 1 è stato modificato dal Consiglio di fondazione con decisione del 12 luglio 2023.

Il presidente:



Marco Maccagni

Il vicepresidente:



Claudio Bonomi

La modifica è stata approvata dall'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni il .....